

Consiglio di Disciplina Territoriale

Procedimento Disciplinare

Per. Ind. Agutoli Marco

Il Consiglio di Disciplina Territoriale di Milano e Lodi

- Sono costituiti in forza dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012 che ha inteso separare la fase amministrativa dei Collegi da quella disciplinare che non è più in capo ai Consigli Direttivi
- Nasce nel 2010. Ha durata quadriennale (2010-2014/2015-2019) e termina il suo mandato con quello dell'OT
- Il CDT di Milano e Lodi, per decisione dei collegi lombardi e per decreto del Ministero della Giustizia (DM 2/9/2013) estende la propria competenza sui collegi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
- Il CDT è suddiviso in 7 Collegi. Ogni collegio è composto da 2 periti industriali (Presidente – Segretario) e da un avvocato (Consigliere)
- I componenti effettivi vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano
- Opera secondo quanto disposto dal Regolamento interno

Il Procedimento Disciplinare

Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare

Versione 20 aprile 2017

- ▶ Principi generali, Sanzioni disciplinari e organi disciplinari
- ▶ Criteri di nomina dei componenti del CDT
- ▶ Procedimento innanzi al CDT
- ▶ Giudizio innanzi al CNPI

Art. 3 Sanzioni disciplinari

- Avvertimento
- Censura
- Sospensione
- Cancellazione dall'Albo

Art. 3 Sanzioni disciplinari

Il CDT deve comunicare i provvedimenti disciplinari agli OT che provvederà alle doverose annotazioni, alle comunicazioni all'interessato, al CNPI, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali, al pubblico ministero, alle camere di commercio...

Art. 16 comma 14

La sanzione resta pubblicata sull'albo territoriale

- ▶ Per un mese dalla notifica → Avvertimento
- ▶ Per 3 mesi dalla notifica → Censura
- ▶ Per 6 mesi dalla notifica → Sospensione

Deontologia Professionale

Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Approvato con delibera del CNPI n.468/71 del 24 gennaio 2013 e modificato in data 2 maggio 2013

Principi Fondamentali

• Art. 1-8

- «...adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità» (1)
- «...il decoro della categoria» (2)
- «...obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento» (7)

Rapporti con il Collegio e con EPPI

• Art. 9-14

- «...dovere di collaborazione» (10)
- «...dovere dell'iscritto a contribuire con la tassa stabilita dall' OT» (10)
- «...dovere di osservare gli adempimenti EPPI» (10)

Rapporti con i Colleghi

• Art. 15-27

- “lealtà e correttezza, prestigio della categoria” (15)
- “divieto di screditare i colleghi” (16)
- “tirocinio” (21)
- “pubblicità” (24)
- “comportamenti eticamente censurabili” (25)

Deontologia Professionale

Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Approvato con delibera del CNPI n.468/71 del 24 gennaio 2013 e modificato in data 2 maggio 2013

Rapporti con i Committenti

• Art. 28-41

- «stima fiducia lealtà chiarezza e correttezza reciproca» (28)
- «valori prioritari: la vita, la salute, l'ambiente..» (29)
- «RC professionale» (31)
- «Segreto professionale» (32) [622 c.p.]

Rapporti con Le Pubbliche Autorità

• Art. 42-45

- «condotta rispettosa» (42)
- «evasione fiscale» (43)
- «non abusare dei poteri e del prestigio da carica pubblica» (44)

Rapporti con i Terzi

• Art. 46

- «tutelare gli interessi del committente senza compromettere quelli di terzi» (46)

Deontologia Professionale

Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Approvato con delibera del CNPI n.468/71 del 24 gennaio 2013 e modificato in data 2 maggio 2013

Norme relative a concorsi e commissioni in genere

- Art. 47-53

Disposizioni finali

- Art. 54-56
- «i provvedimenti disciplinari sono presi dai CDT» (54)
- «l'osservanza delle norme è vigilata dagli OT» (55)

Le sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della Formazione Continua

- ▶ Direttive emesse dal CNPI per uniformare l'azione disciplinare su tutto il territorio
- ▶ L'OT comunica doverosamente al CDT l'elenco i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo

Le sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della Formazione Continua

- d) Premesso che la soglia minima di crediti formativi da raggiungere nel **quinquennio** è **120 CFP**, con modalità diversificate, così come specificato nel regolamento 24 gennaio 2013 e succ. mod. e nelle connesse Linee Guida e che anche l'inosservanza minimale di tale soglia assurge *ex lege* a valenza disciplinare, si ritiene di fornire, in ossequio al principio di proporzionalità, queste indicazioni sul piano sanzionatorio:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra **90 e 120 CFP** nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di ulteriore inadempimento dopo 6 mesi, l'illecito va segnalato al Consiglio di disciplina e si prevede la sanzione dell'*avvertimento*;
 2. l'*avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 90 crediti formativi;
 3. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 40 crediti formativi;
 4. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 20 crediti formativi;
 5. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio, in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art.5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell' *avvertimento*.

Le sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della Formazione Continua

- e) In caso di autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti formativi per coloro che certificano il non esercizio della professione (art.8, comma 6 del Regolamento per la Formazione Continua) e per il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua), la direttiva sui parametri sanzionatori va così rimodulata:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di ulteriore inadempimento dopo 6 mesi, l'illecito va segnalato al consiglio di disciplina e si prevede la sanzione dell'*avvertimento*;
 2. l'*avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 30 crediti formativi;
 3. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 13 crediti formativi;
 4. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 7 crediti formativi;
 5. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art. 5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell'*avvertimento*.

Le sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della Formazione Continua

Prospetto del saldo CFP nel quinquennio

Regime	rif. al testo	d)	e)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"
<i>Sanzione</i>			
<i>Proroga di 6 mesi</i> <i>Avvertimento in caso di ulteriore inadempienza</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP
<i>Avvertimento</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP
<i>Censura</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP
<i>Avvertimento</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Le sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della Formazione Continua

Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime \ Sanzione	rif. al testo	d)	e)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"
<i>Avvertimento</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP
<i>Censura</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP
<i>Sospensione fino a 2 mesi</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP
<i>Censura</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

The background is a solid dark orange color. It features several abstract geometric shapes: a large yellow circle on the left side, a smaller yellow circle at the top right, a vertical yellow bar to its right, a medium-sized yellow circle on the right side, and a small yellow circle at the bottom right. A thin, light-colored horizontal line is visible across the middle of the image.

Grazie per l'attenzione.